

QUARTIER GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Viale XXI Aprile, 51 = R O M A =

CONVENZIONE per l'affidamento di centri estivi presso il "Circolo Unificato di Villa Spada", del Comando Centro Logistico della Guardia di Finanza, sito in via Castiglion Fiorentino, 50 – 00138 Roma.

L'anno 2018 addì \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma, presso il Quartier Generale della Guardia di Finanza,

PREMESSO

- che l'Amministrazione della Guardia di Finanza nell'ambito del Complesso immobiliare di Villa Spada ha reso disponibili strutture sportive ad uso del Circolo Unificato, costituito ai sensi dei Decreti Interministeriali Finanze/Tesoro nr.96 e nr.215 del 25.02.1998;
- che è intenzione del suddetto Centro Logistico organizzare lo svolgimento di Centri estivi riservati ai figli ed agli orfani dei militari del corpo, ai figli dei soci, nonché agli ospiti di quest'ultimi presentati, nel periodo di permanenza degli stessi, di età compresa tra i 4 ed i 16 anni;
- che la "\_\_\_\_\_", sita in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, a seguito di apposita procedura per affidamento in concessione per finalità di protezione sociale ex art. 164, 3° comma del D. Lgs. nr. 50/2016 è divenuta aggiudicataria del servizio in questione (giusta verbale di aggiudicazione nr. \_\_ datato \_\_\_\_\_, conservato in atti) e si dichiara disposta a prendere in concessione il servizio richiesto, secondo le modalità di cui all'allegato capitolato tecnico (**all. A**) ed ai prezzi di cui all'offerta prodotta (**All. B**) che formano parte integrante del presente atto.

SIA NOTO

che per procedere alla stipulazione della conseguente convenzione tra

questo Ente, nella persona del Ten. Col. Ernesto Mottola, Capo Ufficio Amministrazione e rappresentante della medesima e la “\_\_\_\_\_”, sita in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – partita IVA nr. \_\_\_\_\_, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente Impresa, nella persona del \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:

### CONDIZIONI GENERALI

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore in materia negoziale, nonché segnatamente quelle relative al:

- Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e servizi della Guardia di Finanza (D.M. 24.10.2014, nr.181);
- D.M. 14 dicembre 2005 n.292 - Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza;
- D. Interministeriali Finanze/Tesoro nr.96 e nr.215 del 25/02/98 - regolamenti recanti norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Guardia di Finanza, di apporti dell’Amministrazione e relative norme d’uso;
- Direttiva nr.446000 del 22/12/98 emanata dall’Ufficio Assistenza e protezione Sociale, per la gestione degli organi di protezione sociale della Guardia di Finanza;
- D.lgs.50/2016;
- D.M. 25/02/1998, n.215 – art.8 – 2° comma.

### ARTICOLO 1

#### NORME GENERALI

La contraente, come sopra personificata, ammettendo ed accettando per vero il contenuto della sovraffatta narrativa si obbliga, in forza della presente convenzione, di assicurare il servizio richiesto secondo le

modalità di cui al capitolato tecnico (citato all. **A**) ed ai prezzi di cui all'offerta (All. **B**), presso la "Sala Convegno Unificata di Villa Spada", sita nel Centro Logistico della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione mette a disposizione i locali, le attrezzature e pertinenze (spogliatoi, bagni ecc.) necessari all'attività di che trattasi per i quali l'aggiudicataria verserà all'Ente le somme richiamate al punto 10 "Oneri e spese" del menzionato capitolato tecnico che sono comprensive delle spese inerenti ai consumi di energia elettrica, acqua e gas connessi al servizio in argomento.

L'Associazione, comunque, si impegna a utilizzare i locali le attrezzature messi a disposizione dall'Amministrazione senza modificarne in alcun modo la loro destinazione.

## ARTICOLO 2

### PULIZIE E NORME IGIENICHE

L'Associazione garantisce all'Amministrazione la massima correttezza e precisione nell'espletamento delle prestazioni ad esso richieste e la massima cura nell'uso dei locali e dei materiali messi a sua disposizione.

L'Associazione, si impegna:

- a mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli arredi gli impianti, i macchinari, le attrezzature e i materiali messi a disposizione dall'Amministrazione;
- ad eseguire tutte le prestazioni per garantire la corretta esecuzione dei servizi previsti nel Capitolato Tecnico, nel rispetto delle norme vigenti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di esercitare, tramite propri incaricati di fiducia, in qualsiasi momento e senza preavviso, idonei controlli sulla gestione nel suo insieme del servizio de quo.

L'Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di effettuare controlli di tipo igienico-sanitari anche sul personale addetto al servizio.

### ARTICOLO 3

#### GESTIONE

L'orario delle attività sarà, orientativamente, così articolato:

- ore 07,30/08,30: apertura del Centro estivo ed accoglienza;
- ore 08,30/10,30: attività ludico/sportive (calcio, tennis, atletica, ginnastica etc.);
- ore 11,00/12,30: piscina (o attività alternativa per chi ne fa espressa richiesta);
- ore 12,45/14,30: pranzo, attività manuali e/o di recitazione;
- ore 14,30/15,45: attività ludico- motorie;
- ore 16,00: merenda (gelato);
- ore 16,30: termine attività.

Per la gestione di quanto in argomento, l'Associazione dovrà riscuotere le somme di seguito indicate, comprensive di ogni onere:

- €. \_\_\_\_\_, dai figli e dagli orfani degli appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché dai figli dei soci del Circolo, per turno settimanale;
- €. \_\_\_\_\_, dagli ospiti del Centro, come da Capitolato Tecnico, per turno settimanale.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione, rese nei confronti degli utenti, sono nella piena e totale responsabilità dell'Impresa e non possono coinvolgere in alcun modo l'Ente Militare.

L'Impresa potrà effettuare altre prestazioni, oltre a quelle indicate nel ripetuto capitolato tecnico, previo assenso del Centro Logistico della Guardia di Finanza ed agli eventuali prezzi preventivamente concordati.

### ARTICOLO 4

#### ORARIO DI FUNZIONAMENTO

I turni di partecipazione sono fissati su base settimanale e si articoleranno dal lunedì al venerdì con orario 07:30/16:30 e, comunque, in aderenza al capitolato menzionato allegato alla presente, presso il

“Circolo Unificato di Villa Spada” del Centro Logistico della Guardia di Finanza.

## ARTICOLO 5

### PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

Il personale richiesto deve essere inquadrato nella categoria corrispondente, prevista dal CCNL delle cooperative (ovvero CCNL equipollenti da specificare analiticamente) con rapporto di lavoro subordinato, oppure con rapporto libero professionale (lavoro autonomo) in regime di partita IVA, oppure altra forma di rapporto di lavoro legalmente riconosciuta.

E' obbligatoria la presenza di un **coordinatore di centro estivo**, il quale dovrà alternativamente essere in possesso:

- di diploma di maturità ad indirizzo socio-psicopedagogico (maturità magistrale, liceo socio-psicopedagogico...);
- di diploma di laurea ad indirizzo socio-psicopedagogico, con esperienza di coordinamento di servizi per minori.

In caso di assenza, anche temporanea, il coordinatore e/o l'operatore dovranno essere tempestivamente sostituiti da personale in possesso dei medesimi requisiti, dandone comunicazione al Centro Logistico.

Prima dell'avvio del Servizio, l'Impresa dovrà inviare all'Ente appaltante, i curricula degli operatori impiegati con i titoli richiesti e dichiarati. In caso di sostituzioni in corso d'appalto la ditta dovrà inviare entro 2 giorni comunicazione dell'operatore sostituito e i nuovi titoli relativi all'operatore impiegato, garantendo comunque il rispetto delle caratteristiche di personale indicate dal presente disciplinare e attestate in sede di offerta qualitativa.

La ditta s'impegna a garantire la presenza di un operatore ogni 10 bambini di età compresa tra 6 e 16 anni e di uno ogni 5 per quelli di età compresa tra i 4 e i 5 anni.

L'impiego di personale, nell'eventualità di sostituzioni adeguatamente motivate, dovrà rispondere agli stessi requisiti di quello sostituito, al fine di assicurare per la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile al corretto ed efficiente espletamento del servizio in questione.

**Si impegna, altresì, a garantire, a richiesta dell'Amministrazione, l'accoglienza e la gestione di minori**

**diversamente abili nelle modalità che saranno oggetto di eventuale separata comunicazione (in tal senso l'aggiudicataria si impegnerà a porre in essere tutte quelle incombenze amministrative e tecnico pratiche che saranno necessarie). Il trattamento economico sarà concordato con separata trattazione.**

La fornitura del servizio deve essere garantita sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, scioperi dei fornitori, blocchi stradali, anche tramite un servizio di emergenza.

La mancata prestazione del servizio anche parziale, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l'ente l'obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito alla ditta aggiudicataria delle spese a tale scopo sostenute dall'ente, oltre ad una penalità.

La Ditta deve provvedere alla stipulazione di polizza assicurativa della Responsabilità Civile v/Terzi e polizza assicurativa infortuni per tutti gli utenti (di cui copia con quietanza sarà consegnata prima dell'avvio del servizio alla Stazione appaltante) con le caratteristiche di cui all'art. 19 del Disciplinare.

L'Impresa è tenuta a comunicare preventivamente al Circolo Unificato di Villa Spada il nome delle persone che intende impiegare nei vari servizi.

Il Circolo Unificato di Villa Spada si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, venga ritenuto non gradito o non consono all'ambiente e alla particolare clientela.

L'Impresa provvederà, a proprie cure e spese, a far indossare agli addetti al servizio una idonea divisa che dovrà essere concordata per qualità e confezione con il Comando Centro Logistico della Guardia di Finanza.

A margine delle statuizioni di cui al presente articolo l'Impresa, all'atto della sottoscrizione ha prodotto l'elenco degli operatori da impiegare al Centro estivo 2018 di cui un esemplare rimarrà agli atti dell'Amministrazione ed uno verrà trasmesso, per il controllo sull'esecuzione contrattuale, al Centro Logistico.

## ARTICOLO 6

### ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore solleva altresì la Stazione appaltante da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'appaltatore, come da Disciplinare di gara, era tenuto a stipulare:

- a. apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'Impresa stessa possa arrecare al Centro Logistico, ai partecipanti al centro estivo, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nel presente disciplinare. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 2.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
- b. apposita polizza assicurativa infortuni con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "infortuni ") per tutti gli utenti con i seguenti massimali e requisiti che copra i rischi dalle attività esterne ed interne eventualmente previste nel progetto:
  - morte: euro 70.000,00
  - invalidità permanente: euro 100.000,00 (franchigia massima 3% tabella INAIL)
  - rimborso spese mediche: euro 5.000,00 (indicazione eventuale scoperto);
  - indennità di ricovero, minimo €. 25,00/giornaliere per max 365 giorni;
  - Day Hospital, minimo €. 25,00/giornaliere per max 200 giorni;
  - spese odontotecniche, min. €. 500,00;
  - spese trasporto salma in caso morte, minimo €. 500,00.

In caso di infortunio plurimo il limite di indennizzabilità per la compagnia dovrà essere minimo €. 3.000.000,00.

In aderenza ai requisiti assicurativi l'appaltatore ha prodotto in originale la polizza nr. \_\_\_\_\_ datata \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_.

Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

L'appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi, al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

#### ART. 7

##### SICUREZZA SUL LAVORO

L'associazione si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. nr. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili. L'aggiudicataria si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

#### ARTICOLO 8

##### VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha un periodo di validità di 3 (tre) stagioni (2018/2020) con decorrenza dalla data di stipula della presente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere la convenzione senza specificarne i motivi, in qualsiasi momento con preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta contraente possa avanzare alcuna pretesa per



tale soluzione.

## ARTICOLO 9 RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta ipso-iure nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente previsti nei precedenti articoli:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- d) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- e) in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
- f) in caso di comunicazione di tre diffide derivanti da inadempienze gravi, secondo le valutazioni di questo Comando, o per reiterata applicazione di penali.

Con la risoluzione del contratto per colpa del contraente l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa o i servizi in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle forniture, dei servizi affidati e degli importi relativi.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## ARTICOLO 10 PENALI

Si riporta di seguito l'entità delle penali che verranno applicate al verificarsi delle diverse tipologie di inadempienze:

- euro 1.000 per ciascuna accertata mancata sospensione e sostituzione entro due giorni di quegli operatori che dovessero essere ritenuti non idonei a giudizio della Stazione Appaltante, formulato in sede di contestazione ufficiale;
- euro 200 per ciascuna accertata mancata comunicazione entro le 24 ore successive di situazioni significative o variazioni rispetto a quanto ufficialmente concordato o di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporto tra gli operatori e i soggetti o i loro nuclei familiari;
- euro 200 per ciascuna accertata irreperibilità di 24 ore del coordinatore non motivata da cause di forza maggiore;
- euro 1000 per ciascuna accertata eventuale divulgazione di dati personali di ciascun utente e per accertata inosservanza della normativa inerente il trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003);
- euro 3000 per ciascun accertato impiego di personale con titoli diversi da quelli richiesti e/o dichiarati in sede di gara per ciascuna settimana di servizio;
- euro 1000 per ciascuna accertata mancata, o euro 500 per parziale, realizzazione di ciascuna delle attività previste dal progetto presentato in sede di gara per ciascuna delle settimane per cui risultava prevista;
- euro 1000 per ciascuna accertata mancata messa a disposizione di una cassetta di pronto soccorso;
- euro 200 per ciascun mancato riordino quotidiano di tutte le aree utilizzate per le attività;
- euro 3000 per ciascun episodio accertato di mancata vigilanza sui bambini;
- euro 2000 per ciascun accertato episodio di svolgimento all'interno dei locali affidati di attività diverse da quelle oggetto del presente disciplinare;
- euro 1000 per ciascun accertato episodio di scorrettezze professionali degli operatori;

- euro 1000 per ciascun accertato episodio di inottemperanza degli standard operatore/bambini per ciascuna giornata;
- euro 1000 per ciascun accertato consistente ritardo o mancato rispetto degli orari previsti dal servizio (per ogni ora di differenza tra l'orario svolto e quello previsto);

#### **Contestazioni delle inadempienze**

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 gg. dalla notifica della contestazione via pec.

### ARTICOLO 11

#### SUB-APPALTO

Il servizio affidato in concessione con la presente convenzione non può essere in alcun caso affidato in sub-appalto dal contraente ad altro professionista.

### ARTICOLO 12

#### SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali - imposte e tasse - inerenti all'attività oggetto della presente convenzione e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione della stessa, sono esclusivamente a carico dell'Impresa.

### ARTICOLO 13

#### CONTROVERSIE CONTRATTUALI

L'Ente avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal gestore anche in seguito a diffida;
- sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale e gravi disservizi nell'esecuzione;
- cessione, subappalto totale o parziale della gestione del servizio;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;

- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- destinazione dei locali per uso diverso da quello previsto dal contratto;
- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità;
- difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

#### **Risoluzione del contratto per reati accertati**

Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

#### **Recesso dell'amministrazione**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

## ARTICOLO 14

### DOMICILIO LEGALE

Agli effetti della presente convenzione ed ai fini della competenza giudiziaria, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Con la sottoscrizione della presente convenzione si dichiara che non ricorre l'ipotesi inerente la previsione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012.

L'IMPRESA CONTRAENTE

IL RAPP. TE DELL'AMM/NE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente le clausole del presente contratto, con particolare riferimento agli artt. 6,7,9,10,11,12,13.

L'IMPRESA CONTRAENTE